DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 13

Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario

Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalita' e dei mezzi ritenuti piu' idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Versione in vigore dal 28 giugno 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni
Estremi	Legge 7 giugno 2000, n. 150
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-attivita-di-informazione-e-di-comunicazione-delle/art-13-progetti-di-comunicazione-a-carattere-pubblicitario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it